

Agli Enti:
Vedi elenco allegato

Oggetto: Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. Avviso n. 1/2018 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.
Linee operative sulla gestione dei progetti.

Si fa seguito alla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ministero del D.D. n. 454 del 27.12.2018, registrato alla Corte dei conti in data 5.02.2019 al n. 1-156, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa all'avviso di cui all'oggetto, in virtù della quale sono stati ammessi al finanziamento i progetti presentati da codesti Enti, ai quali è stata richiesta la trasmissione della documentazione propedeutica alla firma della convenzione regolativa della concessione del finanziamento pubblico. In detta convenzione, come precisato al § 12 dell'avviso n.1/2018 sono disciplinate le modalità di realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra questo Ministero ed il soggetto beneficiario del finanziamento.

La disciplina del rapporto convenzionale - che riprende quanto già espresso nell'Avviso n. 1/2018 - detta un complesso di disposizioni relative sia alla gestione amministrativo-contabile del progetto finanziato, che al monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, da svilupparsi nel rispetto delle scadenze e delle modalità comunicate da questo Ministero.

Si osserva che la gestione dei finanziamenti pubblici è sottoposta a modalità e criteri informati al rispetto delle normative vigenti nelle specifiche materie ed ai principi della contabilità di stato che, anche con le presenti indicazioni, vengono tracciati all'interno di uno schema omogeneo in grado di rappresentare quanto le organizzazioni beneficiarie del finanziamento hanno concretamente realizzato, le modalità d'impiego dei finanziamenti alle medesime assegnati e i risultati delle attività svolte con l'utilizzo delle risorse pubbliche.

Al fine di rispondere alle descritte esigenze, si forniscono con la presente le linee operative sulla gestione dei progetti, unitamente alla relativa modulistica da utilizzarsi da parte di codeste organizzazioni alle quali codesti Enti vorranno uniformarsi, sì da assicurare, da un lato, l'aggiornamento periodico sullo stato di realizzazione delle attività progettuali, e, dall'altro, un puntuale adempimento degli obblighi amministrativo - contabili scaturenti dalle convenzioni di finanziamento.

Come indicato sia nel § 13 dell'Avviso n. 1/2018 -Avvio e realizzazione delle attività- sia nell'art. 2 della convenzione- Durata del progetto e avvio attività-, gli Enti in indirizzo dovranno comunicare l'avvio delle attività, pena la revoca del finanziamento, entro 15 giorni dal ricevimento della



convenzione debitamente firmata. Eventuali rinvii, in casi particolari, potranno essere effettuati solo se espressamente autorizzati dal Ministero previa motivata richiesta a firma del legale rappresentante del proponente o ente capofila, se trattasi di progetto in ATS. Gli Enti dovranno inviare a questo Ministero la comunicazione di avvio delle attività o la richiesta di differimento dello stesso; con questa comunicazione, sulla base del § 15 dell'Avviso n.1/2018 –Pubblicità- e dell'art. 10 comma 5 della convenzione -obblighi generali-, gli enti dovranno indicare gli estremi del sito internet su cui avverrà la pubblicazione del formulario del progetto, comprensivo del piano economico. Tale pubblicazione dovrà avvenire nel formato pdf, word o excel adeguato e, comunque, in modalità aperta, al fine di consentire a questa Amministrazione il puntuale adempimento degli obblighi prescritti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013.

La data di avvio delle attività progettuali è significativa sotto un triplice profilo: essa, difatti, rileva come adempimento dell'obbligo convenzionale di inizio attività e rappresenta, contemporaneamente, il termine iniziale dal quale decorre sia la durata complessiva del progetto che il periodo di ammissibilità delle spese sostenute. Ne consegue, pertanto, in relazione a quest'ultimo punto, che non potranno essere ammesse a rendicontazione spese sostenute antecedentemente alla dichiarata data di avvio delle attività progettuali. Unica eccezione a questo principio è rappresentato dalle spese di progettazione previste espressamente nel § 8 dell'Avviso n.1/2018- limiti di eleggibilità delle spese-, nella misura massima del 5% del costo complessivo del progetto, che, per loro natura, sono antecedenti all'avvio delle attività progettuali: l'eleggibilità di tale tipologia di spesa decorre dall'8/11/2018, data di adozione dell'avviso medesimo.

Parallelamente, ed in coerenza con la previsione contenuta nell'articolo 6 della convenzione- Eleggibilità delle spese-, non potranno essere ammesse a rendicontazione le spese sostenute dopo la scadenza del termine finale delle attività progettuali: sotto tale profilo, è opportuno precisare che l'ammissibilità delle spese deve essere letta secondo il criterio contabile della competenza, sicché saranno riconoscibili spese che hanno comportato un esborso di cassa anche in data posteriore alla scadenza del termine finale di durata del progetto, purché esse traggano titolo da un'obbligazione giuridicamente perfezionatasi nel periodo di durata del progetto.

La dichiarazione di avvio attività costituisce, ai sensi degli articoli 2 e 4 della convenzione- Durata del progetto e Avvio attività- finanziamento concesso e modalità di erogazione- uno dei presupposti ai quali viene subordinata l'erogazione della prima quota di finanziamento concesso, pari all'80% del finanziamento pubblico concesso.

Ai sensi dell'articolo 4 della convenzione (Finanziamento concesso e modalità di erogazione) i documenti da produrre, in conformità alla modulistica allegata (**allegato 1 e allegato 2**) sono:

- la richiesta di anticipo;
- la polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia dell'intero importo richiesto come anticipo;

In presenza della documentazione sopra riportata, questo Ministero provvederà entro 60 giorni, tenendo conto delle disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di bilancio, all'emissione del titolo di



spesa relativo alla prima rata di finanziamento.

Al riguardo, si rammenta che detto pagamento resta comunque subordinato - ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e s.m.i. recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni all'esito della verifica telematica circa la sussistenza, in capo al beneficiario del pagamento e nei progetti in ATS ai singoli partner per le quote loro spettanti, come indicato nel progetto approvato e comunicato dal beneficiario del finanziamento stesso, di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Pertanto, al fine di consentire a questo Ministero il puntuale espletamento di detta verifica, nel caso di associazione temporanea di scopo - ATS, all'atto della presentazione della richiesta di anticipo, l'Ente capofila avrà cura di specificare, gli importi di pertinenza di ciascuno degli associati.

Con riguardo alla gestione contabile delle attività progettuali, gli Enti dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (**allegato 3**), nella quale sono riportati gli adempimenti da assolvere.

Il sistema di monitoraggio, come previsto dal § 18 dell'avviso n.1/2018 (monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati) e dall'art. 3 della convenzione -Monitoraggio e controllo delle attività-, è stato regolato su una periodicità semestrale: esso trae inizio dalla comunicazione di inizio delle attività progettuali e comporta allo scadere del primo e dell'eventuale secondo semestre intermedio, l'obbligo di trasmettere entro 30 giorni una relazione intermedia utilizzando il format contenuto nell'**allegato 4**. Tale documento riporta il grado di realizzazione delle attività e dovrà essere supportato dal rendiconto delle spese sostenute nel medesimo periodo, sulla base dell'**allegato 5**, che ricalca lo schema del piano economico-finanziario di progetto e dall'elenco dei giustificativi di spesa distinti per macrovoce di spesa.

Entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, codesti enti trasmetteranno la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, secondo il format di cui **all'allegato 6**, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa, utilizzando il format riportato **nell'allegato 7**.

Solo nei progetti dove è stata prevista la valutazione di impatto, gli Enti interessati dovranno trasmettere entro 36 mesi dalla conclusione delle attività, il rapporto contenente gli esiti di valutazione dell'impatto ex post di cui al § 2 dell'Avviso n.1/2018 -contenuti delle iniziative e progetti: obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività da finanziare- e di cui all'art 5 della convenzione -Fideiussione-.

Le fatture o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati secondo quanto previsto al § 8 dell'Avviso n.1/2018 -limiti di eleggibilità delle spese-, dovranno, nelle forme indicate nella circolare n. 2/2009, essere conservati in originale presso la sede dell'ente proponente o capofila se trattasi di progetti in ATS, ai fini della successiva verifica amministrativo - contabile in loco.

Si ricorda altresì, quanto già espresso al § 18 dell'Avviso n. 1/2018 -monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati- e all'art. 3 comma 3 della convenzione -Monitoraggio e controllo delle attività- che il Ministero potrà procedere, sulla base della documentazione pervenuta, ad



effettuare il monitoraggio in ordine alla corretta realizzazione delle attività progettuali previste, riservandosi la possibilità di disporre controlli, anche in itinere, avvalendosi del personale degli Ispettorati territoriali del lavoro o di altri soggetti da esso espressamente autorizzati. A tal fine, l'ente finanziato - come singolo o in ATS - è tenuto ad assicurare la necessaria collaborazione per l'espletamento di tutte le attività di monitoraggio e verifica.

E' necessario rilevare in proposito che la convenzione non prevede l'obbligo di allegare alla relazione finale i singoli documenti giustificativi delle spese sostenute, ma solo l'elencazione delle stesse.

Acquisita la documentazione sopra elencata, questo Ministero condurrà, anche attraverso il personale degli Ispettorati territoriali del lavoro, la successiva verifica amministrativo - contabile: si ricorda che le spese rendicontate saranno riconosciute come ammissibili ove rispondano ai requisiti stabiliti nell'art. 6 della convenzione -Eleggibilità delle spese-, che richiama, tra l'altro, la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che detta il regime giuridico della congruità dei costi e dell'ammissibilità delle spese, cui questo Ministero fa rinvio in via analogica, ai fini dell'applicazione della disciplina ivi contenuta.

Sulla base dell'esito della verifica, l'Ente finanziato potrà procedere all'emissione della nota di debito relativa al saldo, entro il limite delle spese ammesse a rendicontazione. Anche in tale caso, il pagamento sarà effettuato previo espletamento della verifica di cui al richiamato art. 48 bis del D.P.R. 602/1973: pertanto, nell'ipotesi in cui il creditore si identifichi in un'ATS, l'ente capofila dovrà indicare, all'atto della presentazione della nota di debito, gli importi di pertinenza di ciascuno dei partner.

Al termine delle operazioni sopra descritte, questo Ministero avrà cura di comunicare al soggetto garante lo svincolo della fideiussione. Si precisa che la fideiussione sarà svincolata previo esito positivo della verifica amministrativo contabile sulle attività realizzate e a condizione che l'importo riconosciuto sia stato effettivamente pagato.

Nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 7, della convenzione -Finanziamento concesso e modalità di erogazione-, la fideiussione sarà svincolata ad avvenuta restituzione della somma dovuta al Ministero.

Come previsto all'art. 5, comma 2, della Convenzione -Fideiussione-, ove sia prevista la redazione del rapporto di valutazione dell'impatto ex post del progetto, la fideiussione permarrà limitatamente alla spesa riconosciuta per l'affidamento del relativo servizio e sarà svincolata dalla data di presentazione al Ministero del rapporto medesimo.

Tutte le schede, ovvero gli allegati sopra indicati, relative al monitoraggio ed alla rendicontazione semestrale e finale dovranno essere trasmesse, alle scadenze previste, nei formati word, excell e pdf e secondo le modalità sotto indicate:



 **MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI**

- posta elettronica al seguente indirizzo: [dgterzosettorediv3@lavoro.gov.it.](mailto:dgterzosettorediv3@lavoro.gov.it), riportando nell'oggetto la seguente dicitura: "AVVISO N.1/2018.LINEE OPERATIVE"
- **Soltanto la relazione finale (allegato 6) e la rendicontazione finale (allegato 7)** dovranno essere trasmesse oltre all'indirizzo mail [dgterzosettorediv3@lavoro.gov.it.](mailto:dgterzosettorediv3@lavoro.gov.it), anche in formato cartaceo comprensivo del supporto digitale - al seguente indirizzo: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese – Divisione III^A, Via Flavia, 6– 00187 Roma.

Si rammenta, inoltre, che gli enti in indirizzo sono tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dall' art. 1, commi 125 e ss. della legge n. 124/2017, e s.m.i., in relazione ai contributi ricevuti in attuazione dell'avviso in oggetto.

Per quanto attiene all'esecuzione delle attività progettuali, vige il principio secondo il quale le stesse devono necessariamente essere realizzate dall'ente attuatore o nel caso di ATS, dai partner. La deroga a tale principio è ammessa, attraverso l'istituto della delega a terzi, solo se espressamente contemplata nella proposta progettuale. Nell'esecuzione delle attività progettuali, parimenti sarà ammissibile il ricorso alla delega a terzi, previa autorizzazione da parte di questo Ministero, per sopraggiunti motivi (non prevedibili al momento della presentazione della proposta progettuale), ed in casi eccezionali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti contenuti nella richiamata circolare n. 2/2009.

Si richiama inoltre l'attenzione degli Enti sul dettato dell'art. 7 della convenzione sottoscritta-Modifiche progettuali e variazioni finanziarie, che prevede la possibilità di apportare variazioni al progetto originario. Preliminarmente, occorre rappresentare che l'introduzione di varianti progettuali si configura quale ipotesi eccezionale di gestione delle attività progettuali, dovendo le stesse svilupparsi in piena conformità ai contenuti della proposta formulata in sede di risposta all'Avviso. In coerenza con quanto sopra esposto, le varianti ai contenuti del progetto iniziale dovranno essere preventivamente autorizzate da parte di questo Ministero, al quale gli Enti dovranno far pervenire una richiesta in cui siano dettagliatamente illustrate le motivazioni a sostegno della variante.

Si precisa che non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi del § 11 del citato Avviso n.1/2018 - valutazione delle iniziative e dei progetti-, né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa di cui al § 8 del medesimo Avviso-limiti di eleggibilità delle spese-.

Il medesimo art. 7 della convenzione -Modifiche progettuali e variazioni finanziarie- detta altresì la



disciplina delle variazioni al piano economico finanziario - su richiesta motivata dell'Ente proponente finanziato (rappresentante legale del medesimo), prevedendo un differente regime giuridico, in ragione sia della tipologia che dell'entità della variazione proposta, ferma restando l'immodificabilità del finanziamento pubblico concesso.

Sotto il primo profilo, giova evidenziare che la disciplina convenzionale prevede la possibilità, motivata da obiettive esigenze legate alla migliore funzionalità delle attività progettuali - a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato - di apportare variazioni compensative al piano economico finanziario (in aumento o diminuzione) superiori al 20 % anche di una sola macrovoce, fermo restando il limite massimo del finanziamento previsto per la proposta progettuale approvata dal Ministero.

Le variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa che comportino uno scostamento non eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale specificandone le motivazioni. Si precisa che l'importo pari al massimo del 20%, dovrà essere calcolato sempre sulla macrovoce con importo inferiore.

Richiamando quanto espresso nel già menzionato Avviso n.1/2018 § 8- limiti di eleggibilità delle spese-, si ricorda che:

- nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto;
- i costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale;
- i costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto;
- le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il 10 % del costo complessivo del progetto;

I limiti percentuali individuati per alcune voci e macrovoci di spesa rispetto al costo complessivo delle attività progettuali non possono essere superati neanche durante la fase di attuazione del medesimo; se ciò avvenisse al momento della presentazione della relazione e del rendiconto pagamento o finale il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti.

Al fine, inoltre, di consentire la massima divulgazione delle azioni realizzate in esecuzione delle convenzioni di finanziamento, gli Enti finanziati avranno cura di comunicare, sempre all'indirizzo di posta elettronica: dgterzosettorediv3@lavoro.gov.it il materiale pubblicitario prodotto, nonché le eventuali pagine web recanti le informazioni relative alle iniziative, consultabili da parte dell'utenza interessata.



 **MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI**

Si rammenta agli Enti l'obbligo di evidenziare in ogni atto, documento e iniziativa (compresi i siti web) realizzati in esecuzione delle convenzioni di finanziamento che il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese- Avviso n.1/2018”.

Si allega il relativo logo ministeriale da utilizzare a tale scopo (**allegato 8**).

Il Direttore Generale
Alessandro Lombardi

ALLEGATO



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI/80237250586

- 1 Richiesta di anticipo
- 2 Modello fidejussione
- 3 Circolare n. 2/2009
- 4 Relazione intermedia
- 5 Rendicontazione intermedia
- 6 Relazione finale
- 7 Rendicontazione finale
- 8 Logo MLPS

N.	Nome Ente
1	UILDM
2	ADOC
3	ACSI aps
4	ANSPI
5	SIPEA ONLUS
6	ANFFAS ONLUS
7	MODAVI
8	FENALC
9	UDICON
10	LEGAMBIENTE
11	UNIAMO
12	AMESCI
13	FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS
14	UNIONE NAZIONALE VETERANI SPORT
15	CNS LIBERTAS
16	MCL
17	ENDAS
18	AIPD
19	LIBERA
20	FISH
21	TOURING CLUB ITALIA
22	OPES aps
23	APS FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA
24	TERRA NOSTRA
25	CITTADINANZA ATTIVA
26	SLOW FOOD ITALIA
27	A.N.M.I.C.
28	CNCA
29	EUROSPORT
30	ANTEAS SERVIZI
31	PARENT PROJECT
32	AVIS REGIONALE VENETO
33	AICS
34	ADICONSUM
35	ANPAS
36	FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
37	AISM
38	UNIAT
39	MSP ITALIA
40	SALESIANI PER IL SOCIALE
41	FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE
42	ASC
43	ARCIGAY
44	CUSI
45	FORUM ASS.FAMILIARI
46	FEDERCONSUMATORI
47	ARCS ARCI

48	ANDARE AVANTI
49	ASS. SANTA CATERINA
50	MISERICORDIE D'ITALIA
51	ASS NAZ VITTIME CIVILI DI GUERRA